

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1997

relativa all'applicazione all'impresa siderurgica Ferdofin Srl della legge italiana n. 95/1979 concernente l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/754/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

dopo aver invitato le parti interessate a presentarle le loro osservazioni e tenuto conto di queste ultime⁽²⁾,

considerando quanto segue:

I

Con lettera del 22 marzo 1996 la Commissione ha comunicato alle autorità italiane la decisione di avviare il procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA della Commissione (sostituita dal 1° gennaio 1997 dalla decisione n. 2496/96/CECA) nei confronti dell'applicazione della legge italiana n. 95/1979 relativa all'amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi, nota come «legge Prodi» (in prosieguo «la legge n. 95/1979»), all'impresa Ferdofin Siderurgica Srl (in prosieguo «Ferdofin»).

Dagli elementi a conoscenza della Commissione, che si basavano essenzialmente su quanto dichiarato dalle autorità italiane nelle informazioni trasmesse, risultava infatti quanto segue:

- 1) la Ferdofin si trovava in una situazione finanziaria molto difficile; dal bilancio dell'impresa al 30 giugno 1994 nonché dal conto profitti-perdite risultava che: i) le perdite accumulate erano pari a 251,6 miliardi di ITL; ii) rispetto ad un capitale di 80 miliardi di ITL, i fondi propri erano negativi per un ammontare di 170,9 miliardi di ITL; iii) i debiti a medio e lungo termine, maggiorati dei debiti verso enti creditizi, ammontavano a 526,5 miliardi di ITL, contro 429,5 miliardi di ITL di immobilizzazioni di cui gran parte già soggette ad ipoteche;
- 2) tenuto conto di ciò, la Ferdofin era stata sottoposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1993 alla procedura disposta dalla legge n. 95/1979, che permetteva, tra l'altro, il congelamento dei debiti dell'impresa ivi

compresi quelli contratti nei confronti di enti creditizi pubblici;

- 3) nessun finanziamento era stato concesso alla Ferdofin dalle banche private in assenza di una fidejussione pubblica e ciò in considerazione della situazione finanziaria dell'impresa.

Alla luce di quanto sopra la Commissione incontrava gravi difficoltà a determinare se gli aiuti in questione, accordati in applicazione della legge n. 95/1979, fossero compatibili con il mercato comune.

Era pertanto stato deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA nei confronti dell'applicazione della legge n. 95/1979 alla Ferdofin.

II

Nell'ambito del suddetto procedimento, la Commissione ha invitato il governo italiano a presentarle le sue osservazioni, mentre gli altri Stati membri e i terzi interessati sono stati informati tramite pubblicazione della decisione di avvio del procedimento⁽³⁾.

Con lettere rispettivamente del 24, 25 e 26 giugno 1996, il governo britannico, la «Wirtschaftsvereinigung Stahl», la Siderinsa nonché la BISPA (The British Iron and Steel Producers Association) hanno comunicato alla Commissione le loro osservazioni, che sono state quindi trasmesse alle autorità italiane con lettera del 1° agosto 1996.

Nelle predette osservazioni tutti i terzi succitati sono intervenuti per esprimere il loro sostegno all'avvio del procedimento deciso dalla Commissione. In particolare, hanno sostenuto che la legge in questione costituisce di per sé un aiuto di Stato nella misura in cui permette allo Stato italiano, tramite il potere discrezionale del ministro dell'Industria, di intervenire per salvare società che si trovano in uno stato di crisi finanziaria molto grave. Poiché tale misura è contraria all'articolo 4, lettera c) del trattato CECA, i terzi hanno chiesto alla Commissione di dichiararne l'incompatibilità con il mercato comune del carbone e dell'acciaio.

In risposta all'avvio del procedimento, nonché alle osservazioni presentate dai terzi, il governo italiano ha fatto presente quanto esposto ai punti da 1 a 9:

⁽¹⁾ GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 42.

⁽²⁾ GU C 151 del 25. 5. 1996, pag. 10.

⁽³⁾ Cfr. nota 2.